# SENATO DELLA REPUBBLICA

## II COMMISSIONE

**(Giustizia e autorizzazioni a procedere)**

## RIUNIONE DEL 12 FEBBRAIO 1953

***(80ª in sede deliberante)***

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE


**Proposte di legge:**

(Discussione e approvazione)

« Estensione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti mediante concorso dal ruolo degli aiutanti di cancelleria » **(N. 2687)** (*D'iniziativa del deputato Zanfagnini*) (*Approvata dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 815
VARRIALE, *relatore* . . . . . 816

« Modifica all'articolo 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari » **(N. 2642)** (*D'iniziativa del deputato Ferrandi*) (*Approvata dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 818
ROMANO Antonio, *relatore* . . . . . 818

(Discussione e rinvio)

« Modifica all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, relativa alla soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie » **(N. 2773)** (*D'iniziativa del senatore Bosco Lucarelli*):

PRESIDENTE . . . . . 816, 817
VARRIALE, *relatore* . . . . . 816
MERLIN Umberto . . . . . *Pag.* 817
ROMANO Antonio . . . . . 817
MAGLIANO . . . . . 818


La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Bo, Boeri, Ciampitti, Colla, Conci, De Pietro, Fusco, Gavina, Gonzales, Gramegna, Italia, Magliano, Mastino, Merlin Umberto, Musolino, Persico, Proli, Ravagnan, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Spallino e Varriale.

È presente altresì, il senatore Zoli, Ministro di grazia e giustizia.

MAGLIANO, *f.f. Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione ed approvazione della proposta di legge: « Estensione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti mediante concorso dal ruolo degli aiutanti di cancelleria » (N. 2687)** (*D'iniziativa del deputato Zanfagnini*) (*Approvata dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Zanfagnini: « Estensione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti

mediante concorso dal ruolo degli aiutanti di cancelleria », già approvata dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varriale.

VARRIALE, *relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge dell'onorevole Zanfagnini fu approvata dalla Camera dei deputati nel testo concordato con l'onorevole Guardasigilli nella seduta del 12 novembre 1952. Con la legge 24 dicembre 1949, n. 983, si sopprimeva il ruolo degli aiutanti di cancelleria disponendosi il loro passaggio in un ruolo transitorio, dandosi facoltà a quelli di essi in possesso di titolo di studio, richiesto per il gruppo *B*, di domandare il relativo trasferimento entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, previo giudizio di idoneità da parte di una Commissione centrale di scrutinio. Si riconosceva, infine, con l'articolo 5, per due terzi, l'anzianità di servizio da essi maturata come aiutanti, agli effetti delle successive promozioni ai gradi IX e X del gruppo *B*. Senonchè, non essendosi estesa tale facilitazione di carriera agli assistenti entrati o che entreranno a far parte di tale gruppo in seguito a concorso, si creava a costoro, maggiormente meritevoli, un ingiusto trattamento, potendo beneficiare di una anzianità massima di soli 4 anni a' sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, qualunque fosse la durata di servizio da essi prestato come aiutanti. Ora, proprio ad ovviare a tale ingiustizia tende la proposta di legge in esame, donde il suo giuridico ed equo fondamento.

Per questo mi auguro che la Commissione vorrà dare unanime la sua approvazione alla proposta di legge, che corregge una evidente ingiustizia ed è stata accettata, anzi concordata, con il Ministero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, si estende anche ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria che in seguito a concorso sono entrati o entreranno a far parte del gruppo *B* del personale giudiziario, fermo in ogni caso il riconoscimento dell'anzianità pregressa in quattro anni, qualora i due terzi dell'anzianità stessa dovessero essere inferiori ai quattro anni.

È abrogata ogni altra disposizione contraria e che comunque contrasti con la presente legge.

Metto ai voti l'articolo unico della proposta di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato all'unanimità*).

**Discussione e rinvio della proposta di legge: « Modifica all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, relativa alla soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 2773)** (*D'iniziativa del senatore Bosco Lucarelli*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Bosco Lucarelli: « Modifica all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, relativa alla soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varriale.

VARRIALE, *relatore*. Permettano i colleghi che legga loro la relazione scritta dal senatore Bosco Lucarelli quando presentò questa proposta di legge. Ciò varrà indubbiamente ad illuminare la portata della proposta medesima.

La relazione dice:

« La legge 24 dicembre 1949, n. 983, soppresse il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e ne dispose il passaggio nei ruoli dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

« Nella detta legge, si ritenne equo sancire (articolo 4) che gli aiutanti di grado X e IX fossero inquadrati nel gruppo *B* col grado di origine, e che il servizio prestato nel ruolo degli aiutanti venisse computato per due terzi (articolo 5) ai fini delle successive promozioni ai gradi X e IX in favore di coloro che, all'atto

dell'applicazione della legge, risultavano inquadrati nel grado XI, iniziale del gruppo *B*.

« Ora se dovesse applicarsi a detti funzionari il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, con cui si sancisce che è necessario che siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui gli impiegati entrarono effettivamente a far parte del ruolo al quale appartengono, verrebbe frustrato il disposto di detto articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983.

« Onde si appalesa opportuno modificare il detto articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, perchè esso sia operante ».

Per cui si propone la seguente proposta di legge, concretata in un articolo unico, così formulato:

*Articolo unico.*

Nell'applicazione della disposizione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, i due terzi del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti sono operanti senza tener conto del disposto di cui all'articolo 6 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, o di altra disposizione limitativa prevista dagli ordinamenti in vigore.

Dopo lo studio accurato che ho fatto della legge del 1940 e della precedente legge del 1923 sullo stato giuridico dei funzionari dello Stato, sono venuto nel sereno convincimento che la proposta di legge del collega Bosco Lucarelli meriti integrale approvazione e in questo senso la sottopongo all'esame della Commissione che dovrà decidere al riguardo.

MERLIN UMBERTO. Se mal non ricordo, sullo stesso argomento fu presentata una analoga proposta di legge dal senatore Raja, che fu da noi respinta.

VARRIALE, *relatore*. Fu semplicemente ritirata dietro obiezioni del Ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. Il senatore Raja presentò una proposta di legge non identica, ma molto simile a questa. Il Ministro fece qualche obiezione. Il collega Raja, quando la proposta di legge venne in discussione, era diventato membro del Governo e si trovava in una situazione di imbarazzo nel continuare a sostenere la sua proposta anche contro le obiezioni del Governo. Per questo il 24 gennaio 1952 ritirò la sua proposta di legge. Evidentemente, chiamato al Governo, non si poteva mettere in contrasto con un altro membro del Gabinetto.

MERLIN UMBERTO. Credo che sia opportuno rinviare la discussione della proposta di legge per ascoltare il parere del Ministro.

Per quel che mi ricordo come ex Sottosegretario alla grazia e giustizia, gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie hanno già ottenuto moltissimo.

PRESIDENTE. Ma qui si tratta di un'ingiustizia verso una parte di essi, tanto vero che pende ricorso presso il Consiglio di Stato.

VARRIALE, *relatore*. E la Corte dei conti ha dato parere nettamente contrario al Guardasigilli.

MERLIN UMBERTO. Gli impiegati dello Stato fanno sempre così: attuano la politica del carciofo: prima una foglia, poi la seconda, poi la terza e così via. Quando entrò in vigore la legge del 1949 gli aiutanti di cancellerie si dichiararono soddisfattissimi. Mi ricordo che mi inviarono telegrammi eccezionalmente laudativi. Ora, se noi concediamo ad essi quello che oggi chiedono, veniamo a danneggiare gli altri. Quando nei ruoli dello Stato ad una data categoria si fa saltare un dato numero di anni, indirettamente vengono ad essere danneggiati gli altri che sono nei ruoli e che hanno una determinata anzianità. Perciò, prima di far questo mi sembrerebbe opportuno sentire il Ministro e il proponente.

ROMANO ANTONIO. Ricordo anzitutto che, quando fu presentato il disegno di legge relativo alla soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, mi dichiarai contrario a quella soppressione, perchè, se c'è una Amministrazione che ha bisogno di aiutanti del gruppo *C*, è proprio l'Amministrazione della giustizia. Per me sarebbe stato quindi molto giusto che il lavoro di cancelleria fosse rimasto agli aiutanti della cancelleria e non fosse andato ai cancellieri.

Il disegno di legge però fu approvato e il ruolo fu soppresso, per cui oggi resta da decidere su questa proposta di legge del senatore Bosco Lucarelli. In parte è vero quello che ha detto il collega Merlin; però c'è la situazione di fatto che questi aiutanti già hanno perduto

un terzo della loro anzianità per potere entrare nel gruppo *B*, ed ora voler stabilire la decorrenza di altri due anni da aggiungersi al terzo degli anni di servizio già perduti per poter accedere ai gradi X e IX, vorrebbe dire porre costoro in condizione di inferiorità rispetto agli altri.

Ero contrario alla soppressione del ruolo ma, questa avvenuta, debbo essere favorevole alla proposta del senatore Bosco Lucarelli, pur aderendo alla richiesta formulata dal senatore Merlin di informarsi meglio prima di prendere una decisione.

MAGLIANO. A nome del senatore Bosco Lucarelli, vorrei pregare la Presidenza e la Commissione di rinviare la decisione sulla sua proposta di legge per potergli dar modo di essere presente alla discussione, cosa che oggi non ha potuto fare per ragioni di salute.

MERLIN UMBERTO. Vorrei che quando riprenderemo l'esame del disegno di legge si rispondesse a questa mia domanda: abolendo quel tale biennio previsto dall'articolo 6 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, veniamo a danneggiare o no gli altri impiegati nei confronti degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie? Io sarei ben felice di ottenere un beneficio per una categoria, ma prima vorrei sapere se con questo non si danneggino altre categorie.

PRESIDENTE. Poichè da vari colleghi è stato chiesto il rinvio della discussione della proposta di legge, se nessuno si oppone, si resta d'intesa che l'esame della proposta verrà ripreso in una delle prossime riunioni, anche per dar modo al senatore Bosco Lucarelli di spiegare le ragioni che lo hanno spinto a presentare la sua proposta.

(*Così rimane stabilito*).

**Discussione ed approvazione della proposta di legge: « Modifica all'articolo 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari » (N. 2642)** (*D'iniziativa del deputato Ferrandi*) (*Approvata dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Ferrandi: « Modifica all'articolo 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Romano Antonio.

ROMANO ANTONIO, *relatore*. Con la legge del 17 marzo 1927, n. 361, fu approvata la costituzione di una Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Detta legge venne modificata dalla legge 23 giugno 1923, n. 1045, in virtù della quale la Cassa prese denominazione di Istituto Nazionale di previdenza e mutualità tra i Cancellieri e segretari giudiziari.

Altre modifiche furono apportate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1814. Si arrivò così alla legge dell'11 maggio 1951, n. 384 con la quale l'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari riprese il nome di « Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari ».

Il testo dell'articolo 4 della legge del 1951 è il seguente: « La Cassa mutua provvede alla concessione ai suoi soci: 1) di prestiti sull'onore; 2) di un premio di buona uscita, in favore dei cancellieri e segretari giudiziari che sono soci della Cassa da almeno dieci anni, e dei loro eredi legittimi; 3) di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizio, ai soci permanenti, di cui all'articolo 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, ed alle famiglie di questi ultimi ».

Col disegno di legge in esame si propone una modifica al n. 2 dell'articolo 4. Ed all'uopo si rileva che con la legge del 1951 si trascura la posizione di quei cancellieri e segretari giudiziari i quali, provenendo dal ruolo degli aiutanti di cancellerie e segreterie giudiziarie per effetti della legge 24 dicembre 1949, n. 983, dovranno lasciare il servizio per limiti di età, prima di poter maturare un decennio di appartenenza, quali soci, alla Cassa mutua nazionale, nonchè degli altri i quali malauguratamente dovessero morire in servizio, avanti il compimento di un decennio di iscrizione alla Cassa.

PRESIDENTE. Mi sembra che la dizione proposta dal deputato Ferrandi sia molto più giusta di quella della legge del 1951. Anzi-

tutto, i premi di buonuscita che la Cassa concede sono proporzionati al periodo di iscrizione alla Cassa e non legati ad una iscrizione per lo meno decennale e poi sono concessi anche agli eredi di chi muore in servizio, che secondo la legge del 1951 non ne avrebbero diritto.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

L'articolo 4 della legge 11 maggio 1951, n. 384, è così modificato:

« La Cassa mutua provvede alla concessione ai suoi soci:

1) di prestiti sull'onore;

2) di un premio di buona uscita, proporzionato al periodo di associazione alla Cassa, in favore dei cancellieri e segretari giudiziari o dei loro eredi legittimi;

3) di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizio, ai soci permanenti, di cui all'articolo 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, ed alle famiglie di questi ultimi ».

Metto ai voti l'articolo unico della proposta di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 11,30.